

## SCUOLE DI LINGUE STRANIERE

**Esenzione iva ex art. 10 comma 1 nr. 20 D.p.r. 633/72– “Preventiva Valutazione”**

**Ampliamento dei locali destinati all'erogazione dell'attività didattica e apertura di una nuova sede in un altro Comune. Adempimenti.**

L'argomento inerente l'applicazione dell'esenzione iva, ex art 10 comma 1 nr. 20, ai servizi didattici erogati dalle Scuole di Lingue Straniere è da tempo oggetto di discussione per le criticità inerenti le caratteristiche e le specificità, sia didattiche che tecniche, che devono possedere le scuole al fine di avvalersi dell'esenzione in oggetto.

L'art. 10 comma 1 nr. 20 del D.p.r. 633/73 condiziona l'esenzione Iva al verificarsi di due requisiti:

- a. le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale
- b. le prestazioni anzidette devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

La normativa comunitaria e la normativa fiscale nazionale di recepimento, non hanno fornito le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle scuole, che erogando le prestazioni per l'apprendimento delle lingue straniere, svolgono di conseguenza attività educativa e didattica.

La soppressione della “**presa d'atto**” ha creato un vuoto normativo mancando una normativa che disciplini le modalità di riconoscimento di scuola.

Vuoto in parte colmato dalla circolare 22/2008 che ha commentato la norma in oggetto dando indicazioni in merito.

*Da quanto sopra consegue che gli istituti in argomento (che, pur operanti nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici, non svolgono corsi di studio completi e non presentano i requisiti richiesti nel paragrafo precedente per essere annoverati tra le scuole paritarie o non paritarie), con il venir meno della “presa d'atto”, per fruire dell'esenzione dall'IVA devono comunque ottenere un diverso “riconoscimento” utile agli effetti fiscali. La soppressione della presa d'atto non modifica, infatti, la natura sostanziale dell'attività svolta che, ove ritenuta rispondente ai requisiti didattico-educativi, può essere riconosciuta idonea al raggiungimento degli obiettivi formativi perseguiti. A tal fine gli istituti interessati che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell'Amministrazione scolastica (es. corsi monotematici di lingua straniera, ecc.) potranno ottenere **una preventiva valutazione rilevante come “riconoscimento” utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione.** Detto riconoscimento potrà effettuarsi anche per atto concludente come precisato nel successivo paragrafo 5. La*

Via Conciliazione nr. 18 – 73024 Maglie(Le)

Cod. Fiscale DRL RSR 58S01 E8150 Partita I.v.a. 02054610759.

Telefono 0836- 485036

Email [rosario.daurelio@studiodaurelio.it](mailto:rosario.daurelio@studiodaurelio.it) Pec [rosariodaurelio@pec.it](mailto:rosariodaurelio@pec.it)

Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Lecce nr. 276

Registro dei Revisori Legali nr. 21555 GU 21/04/1995 nr. 31/Bis

*preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse **Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale**, le cui determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero della Pubblica Istruzione in conformità alla circolare diramata dal menzionato Ministero del 18 gennaio 2008, prot. A00DGOS n. 602 ([www.pubblica.istruzione.it](http://www.pubblica.istruzione.it)) ed esplicheranno effetti sempre che permangano le condizioni di fatto e di diritto in base alle quali è stato reso l'anzidetto parere della competente Amministrazione della Pubblica Istruzione.*

Di competenza pertanto delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'aspetto tecnico con il MIUR Regionale, è il rilascio della "**Preventiva Valutazione**" nella forma di Risposta ad Interpello su specifica istanza, debitamente corredata di documenti a supporto, presentata dal contribuente.

Mancando specifiche disposizioni normative e documenti di prassi la scuola - che ha richiesto ed ottenuto, dall'Agenzia Regionale delle Entrate competente per territorio, la Preventiva Valutazione, e quindi applica alle prestazioni erogate l'esenzione iva di cui all'art 10 comma 1 nr. 20 del D.p.r. 633/72, volendo ampliare la sede dell'attività aggiungendo altre aule per la didattica o volendo trasferire la stessa in altro indirizzo dello stesso comune o aprire un'altra sede in altro comune - deve presentare ulteriore istanza per ogni singola variazione che interessa la sede di svolgimento della didattica o non è necessario effettuare alcuna comunicazione?

Se deve presentare comunicazione per le variazioni intervenute deve corredare la domanda di tutta la documentazione atta a dimostrare l'esistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, peraltro già dimostrati, o bastano i soli documenti tecnici relativi alla sede in oggetto.

La domanda che ci si pone non è peregrina perché il rischio a cui la scuola si espone e che l'Agenzia delle Entrate competente, a seguito di una verifica fiscale o altra attività ispettiva, non avendo la scuola effettuato alcuna comunicazione, possa accertare l'irregolare applicazione dell'esenzione iva ex art 10 contestando la mancanza dei requisiti richiesti dalla norma e richiedendo di conseguenza l'iva sulle prestazioni erogate con conseguenti sanzioni ed interessi.

La preventiva valutazione rilevante come "riconoscimento" operata dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, necessariamente ancorata al parere tecnico rilasciato dal competente Ufficio Scolastico regionale, esplica i propri effetti "*sempre che permangano le condizioni di fatto e di diritto in base alle quali è stato reso l'anzidetto parere della competente Amministrazione della Pubblica Istruzione*".

Di conseguenza ogni variazione delle predette condizioni, comprese lo spostamento della

Via Conciliazione nr. 18 – 73024 Maglie(Le)

Cod. Fiscale DRL RSR 58S01 E8150 Partita I.v.a. 02054610759.

Telefono 0836- 485036

Email [rosario.daurelio@studiodaurelio.it](mailto:rosario.daurelio@studiodaurelio.it) Pec [rosariodaurelio@pec.it](mailto:rosariodaurelio@pec.it)

Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Lecce nr. 276

Registro dei Revisori Legali nr. 21555 GU 21/04/1995 nr. 31/Bis

sede ove viene svolta l'attività o l'apertura di una nuova sede, fa venir meno il precedente riconoscimento e comporta – qualora si intenda beneficiare dell'esenzione dall'IVA anche in relazione alle prestazioni didattiche svolte nella nuova sede, sostitutiva o aggiuntiva che sia – la necessità di presentare una nuova richiesta di riconoscimento, ai sensi di quanto previsto dalla predetta circolare.

### **Cosa fare?**

Si possono verificare due situazioni:

- 1) scuola che opera con la "Presa d'Atto";
- 2) scuola che ha acquisito la "Preventiva Valutazione".

### **Scuola che applica l'esenzione in possesso di Presa d'Atto**

La presa d'atto è sicuramente un provvedimento datato, soppresso da tempo, anche se conserva la sua validità ai fini dell'applicazione dell'esenzione Iva.

Sarebbe opportuno in questo caso effettuare una verifica di rispondenza della situazione attuale in cui opera la scuola alla documentazione ed alla comunicazione della Presa d'atto.

Oltre agli aspetti amministrativi inerenti il personale, quali ad esempio la partecipazione del personale ai corsi di formazione in materia di sicurezza del lavoro, che il personale che partecipa alle attività non svolga attività di lavoro dipendente presso la Pubblica Amministrazione, è indispensabile verificare che la scuola sia in possesso:

1. copia pianta planimetrica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale con dati tecnici;
2. certificazione catastale attestante la destinazione d'uso dei locali;
3. agibilità dei locali coerentemente alla destinazione d'uso e all'attività svolta con codice ATECO 85.59.30 anche a mezzo SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) ad opera di un tecnico abilitato nelle forme e nei modi stabiliti dal D. Lgs. 222/2016;
4. DVR – Documento di Valutazione dei Rischi, comprensivo del rischio stress lavoro correlato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 Ess.mm.ii;
5. Piano di Emergenza e di Evacuazione.

Se vi sono differenze o difformità sarebbe consigliabile presentare una istanza ex novo per acquisire la "Preventiva Valutazione" che certifichi l'idoneità sia amministrativa che tecnica della situazione attuale corredandola di tutti i documenti necessari.

*Via Conciliazione nr. 18 – 73024 Maglie(Le)*

*Cod. Fiscale DRL RSR 58S01 E8150 Partita I.v.a. 02054610759.*

*Telefono 0836- 485036*

*Email [rosario.daurelio@studiodaurelio.it](mailto:rosario.daurelio@studiodaurelio.it) Pec [rosariodaurelio@pec.it](mailto:rosariodaurelio@pec.it)*

*Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Lecce nr. 276*

*Registro dei Revisori Legali nr. 21555 GU 21/04/1995 nr. 31/Bis*

### **Scuola cha ha acquisito la “Preventiva Valutazione”.**

Se si è in possesso della “Preventiva Valutazione” occorre verificare che non ci siano state modifiche della sede in cui si opera per ampliamenti, spostamento della sede della scuola nell’ambito dello stesso comune o in altro comune.

Se non vi sono difformità verificare di essere in possesso almeno di:

1. copia pianta planimetrica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale con dati tecnici;
2. certificazione catastale attestante la destinazione d’uso dei locali;
3. agibilità dei locali coerentemente alla destinazione d’uso e all’attività svolta con codice ATECO 85.59.30 anche a mezzo SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) ad opera di un tecnico abilitato nelle forme e nei modi stabiliti dal D. Lgs. 222/2016;
4. DVR – Documento di Valutazione dei Rischi, comprensivo del rischio stress lavoro correlato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 Ess.mm.ii;
5. Piano di Emergenza e di Evacuazione.

Se vi sono differenze per ampliamento, variazione della sede o apertura di una nuova scuola occorre presentare istanza integrativa allegando almeno i documenti tecnici della sede.

### **Esercizio dell’attività fuori dalla Regione che ha rilasciato la Preventiva Valutazione**

Nel caso in cui l’attività formativa sia svolta con una sede posta in una regione diversa da quella che ha rilasciato la Preventiva Valutazione si deve fare riferimento alla risposta nr. 85 del 2021 dell’Agenzia Delle Entrate con cui si evidenzia che:

*... “Ai fini della concessione della iscrizione nei singoli Albi regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ogni Ente Regionale, essendo un soggetto pubblico diverso dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, autonomi criteri di riconoscimento. Nel caso di specie, si precisa infatti che non può trovare applicazione il principio generale contenuto nella risoluzione n. 269/E del 3 luglio 2008, e riferito agli Organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione (cfr. paragrafo 3 della circolare n. 22/E del 2008), secondo cui, in considerazione del fatto che i programmi formativi sono adottati su base nazionale, **l’Organismo privato che svolge l’attività didattica e formativa nelle aree di competenza dell’Amministrazione scolastica nel territorio di più Regioni deve presentare l’istanza per il riconoscimento alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale. Pertanto, si ritiene che non si possa applicare l’esenzione prevista dall’articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, alle attività di formazione svolte al di fuori di tale ambito regionale, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui la Società intende svolgere tali corsi di formazione professionale”.***

Via Conciliazione nr. 18 – 73024 Maglie(Le)

Cod. Fiscale DRL RSR 58S01 E8150 Partita I.v.a. 02054610759.

Telefono 0836- 485036

Email [rosario.daurelio@studiodaurelio.it](mailto:rosario.daurelio@studiodaurelio.it) Pec [rosariodaurelio@pec.it](mailto:rosariodaurelio@pec.it)

Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Lecce nr. 276

Registro dei Revisori Legali nr. 21555 GU 21/04/1995 nr. 31/Bis



Con riferimento alla documentazione sia amministrativa che tecnica da presentare vi possono essere difformità tra le varie Regioni in quanto, avendo competenza territoriale le singole sedi regionali dell'Agenzia delle Entrate e del MIUR, possono richiedere documentazione differente o aggiuntiva rispetto a quella su elencata.

Maglie, 23 dicembre 2025

*Studio D'Aurelio*

*Via Conciliazione nr. 18 – 73024 Maglie(Le)*

*Cod. Fiscale DRL RSR 58S01 E8150 Partita I.v.a. 02054610759.*

*Telefono 0836- 485036*

*Email [rosario.daurelio@studiodaurelio.it](mailto:rosario.daurelio@studiodaurelio.it) Pec [rosariodaurelio@pec.it](mailto:rosariodaurelio@pec.it)*

*Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Lecce nr. 276*

*Registro dei Revisori Legali nr. 21555 GU 21/04/1995 nr. 31/Bis*